



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 28/7 DEL 9.6.2015

Oggetto: Comune di Villanovaforru: elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Mancato raggiungimento del secondo quorum previsto dall'art. 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000. Nomina del Commissario straordinario.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce, come da relazione allegata, che nel Comune di Villanovaforru (Provincia del Medio Campidano) in occasione delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, alle quali partecipava una sola lista di candidati, non è stato raggiunto il secondo quorum richiesto dal comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla".

Tale circostanza, risultante dal verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, trasmesso in copia stralcio dal segretario comunale del predetto Ente con nota n. 2912 del 1° giugno 2015, rende nulla l'elezione, come stabilito dalla norma anzidetta.

L'Assessore fa presente, a tale proposito, che il combinato disposto dell'art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e dell'art. 275 del sopra citato decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che, qualora l'elezione sia risultata nulla per non essersi verificate le condizioni di cui alla disposizione legislativa sopra evidenziata, il Prefetto provvede all'amministrazione dell'Ente a mezzo di un commissario.

Precisa, inoltre, che l'art. 5-bis, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 13/2005, sono esercitate dalla Regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 28/7
DEL 9.6.2015

L'Assessore propone, pertanto, ai sensi della normativa sopra richiamata, la nomina del commissario straordinario, nella persona della dott.ssa Marinella Montis, avente i requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, per la provvisoria gestione del comune di Villanovaforru, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di nominare commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Villanovaforru la dott.ssa Marinella Montis, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la nomina del suddetto commissario straordinario.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru